

STATUTO DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS

Art. I - Denominazione e Sede

1. E' costituita la: "FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
2. La Fondazione ha sede in Napoli alla via Teresa Ravaschieri, 8, già Via della Croce Rossa 8.
3. La Fondazione potrà istituire sedi decentrate in altre città. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro.
2. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate dell'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. La Fondazione svolge attività nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della formazione, della ricerca scientifica, prevalentemente a supporto dell'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, supporto rigidamente vincolato a quanto riportato nei documenti programmatici aziendali e regionali, avuto particolare riferimento ai seguenti ambiti di operatività:
 - a) supporto alle attività sanitarie, alla qualità dell'accoglienza e alla umanizzazione delle cure;
 - b) supporto alla ricerca scientifica ed alla formazione del personale aziendale;

- c) specifica e motivata contribuzione all'acquisto di apparecchiature per l'assistenza medica e per la ricerca o di altri beni, comunque utili alle attività dell'Azienda;
- d) contributo al miglioramento della qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie nel periodo delle cure, anche con offerta di forme di ospitalità e sostegno;
- e) sviluppo di iniziative di radicamento dell'Azienda sul territorio e impulso alle attività di cooperazione nazionale ed internazionale;
- f) raccolta fondi, anche con l'organizzazione in proprio di specifiche iniziative orientate a tal fine, nonché attraverso la eventuale commercializzazione di materiali e le connesse attività di marketing, intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di attività riconducibili a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 "Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia";
- g) altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità della Fondazione, ricadenti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

4. La Fondazione promuove e sostiene la ricerca e la formazione sui temi del bambino e dell'infanzia, avvalendosi anche della collaborazione di enti di ricerca scientifica, istituzioni scolastiche, Università e centri di studio.

Art. 3 - Attività Strumentali, Accessorie e Connesse

1. La Fondazione, nel rispetto dei divieti sanciti all'articolo 2, potrà svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse al conseguimento dei propri scopi, ed a titolo esemplificativo potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- c) partecipare e collaborare, sia in Italia che all'estero, con associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione o comunque ad essi correlati;
- d) promuovere ed organizzare ricerche, corsi, convegni, pubblicazioni sulle tematiche dell'infanzia e delle problematiche ad essa correlate;

- e) promuovere, progettare, organizzare e gestire anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, scuole e/o corsi di formazione e di specializzazione, attività formative e seminari, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati;
- f) promuovere ed organizzare attività e manifestazioni quali: rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) realizzare scritti e pubblicazioni sulle tematiche riguardanti l'attività e lo scopo della Fondazione;
- i) svolgere attività di studio e ricerca scientifica, singolarmente ed in collaborazione, sotto qualsiasi forma, con altri centri di ricerca e di studio nelle materie riguardanti lo scopo della Fondazione.
- j) svolgere ogni altra attività strumentale, connessa o comunque utile al perseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nell'espletamento della propria attività, la Fondazione opera anche avvalendosi della collaborazione di enti di ricerca scientifica, istituzioni scolastiche, Università e centri di studio.

3. In ogni sua attività la Fondazione opera secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza, nel rispetto dei vincoli di bilancio e ottimizzando l'impiego delle risorse.

4. L'ordinamento, la gestione, la contabilità, sono disciplinati da regolamenti o altri provvedimenti dell'Organo di Amministrazione, adottati nel rispetto della disciplina e dei principi applicabili agli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è articolato in 'patrimonio vincolato' e 'capitale di funzionamento'.

2. Il 'patrimonio vincolato della Fondazione è costituito:

a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dai Soci Fondatori, mediante atti di dotazione alla Fondazione;

b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali ed ogni altra forma di liberalità espressamente destinati al patrimonio vincolato della Fondazione, salve le autorizzazioni di legge.

3. La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamento rispetto al valore determinato in € 50.000 (cinquantamila).

4. Nel rispetto della disposizione di cui al comma 3, il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato per le finalità di cui all'art. 2.

5. Il capitale di funzionamento è costituito da:

a) contributi istituzionali non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;

b) contributi in conto capitale, in conto impianti e in conto esercizio, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;

c) donazioni, legati ed ogni altra forma di liberalità non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;

d) eventuali avanzi di gestione.

6. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque costituenti il patrimonio ed il capitale di funzionamento.

7. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Soci Fondatori

1. Sono Soci Fondatori l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono - Pausilipon e la Regione Campania.
2. Possono assumere la qualifica di Socio Fondatore altre Regioni, le Province, i Comuni, le Università pubbliche, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere che hanno sede in Campania, altri enti pubblici.
3. E' esclusa l'adesione quale Socio fondatore di persone fisiche e di persone giuridiche di diritto privato.

4. La richiesta di adesione alla Fondazione da parte degli enti di cui al presente articolo è formulata dal legale rappresentante dell'Ente al Presidente della Fondazione, che la sottopone all'approvazione, nei successivi quindici giorni, all'Assemblea dei Fondatori.
5. L'adesione è subordinata al versamento al patrimonio vincolato della Fondazione di una quota di partecipazione nonché di eventuali ulteriori contributi in denaro o in altre prestazioni nella misura definita dall'Assemblea dei Fondatori.

Art. 6 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - l'Assemblea dei Fondatori;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Amministrazione;
 - il Collegio Sindacale;
 - il Comitato di Indirizzo e Garanzia.
2. L'assunzione delle cariche negli organi della Fondazione avviene nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. e delle ulteriori ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

3. Ogni carica, ad eccezione di quella di membro del Collegio Sindacale, è a titolo onorifico e non dà diritto ad alcun tipo di emolumento, salvo eventuali rimborsi di spese documentate, nei limiti degli importi stanziati in bilancio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali dal CCNL di riferimento.

Art. 7 – Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Soci Fondatori che vi partecipano attraverso il loro legale rappresentante o persona da questi delegata.
2. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione, se presente, il quale vi partecipa senza diritto di voto. In caso di temporanea mancanza del Presidente essa è convocata dal Consigliere di Amministrazione anziano o, in mancanza, dal Direttore Generale pro-tempore della AORN Santobono Pausilipon.
3. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno due volte l'anno:
 - a) entro il 30 ottobre per esaminare e approvare il bilancio di previsione della Fondazione;
 - b) entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare il bilancio consuntivo della Fondazione.

In caso di necessità il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

4. L'Assemblea dei Fondatori viene convocata presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente della Fondazione. La convocazione avviene a mezzo di lettera raccomandata,

o a mezzo pec, inviata almeno dieci giorni solari prima della riunione. La convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

5. Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza.
6. All'Assemblea dei Fondatori possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Amministrazione ovvero l'Amministratore unico.
7. I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori sono redatti in uno specifico libro, da persona designata dal Presidente.
8. All'Assemblea dei Fondatori spetta:
 - a) definizione dei programmi pluriennali di indirizzo;
 - b) approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati dall'Organo di Amministrazione;
 - c) l'approvazione delle modifiche statutarie, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;
 - d) la nomina dell'Organo di Amministrazione;
 - e) la nomina dei membri del Collegio Sindacale, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, determinando il compenso dei membri effettivi;
 - f) la nomina di otto degli undici membri del Comitato di Indirizzo e Garanzia;
 - g) le determinazioni in ordine alla eventuale partecipazione della Fondazione ad altri soggetti associativi;

- h) l'approvazione dei regolamenti, proposti dall'Organo di Amministrazione.
9. Le deliberazioni che hanno ad oggetto lo Statuto della Fondazione non sono valide se non approvate preventivamente dai competenti organi dei Soci Fondatori.

Art. 8 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione può essere composto da un Amministratore o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.
2. L'Organo di Amministrazione dura in carica quattro anni, salvo rinnovo espresso.
3. Qualora l'organo sia collegiale e uno dei componenti venga meno per qualsiasi motivo, nei successivi trenta giorni l'Assemblea dei Fondatori provvede alla nomina di un nuovo componente. Decorso tale termine il Consiglio di Amministrazione provvederà a completarsi per cooptazione, comunicando il relativo provvedimento, una volta adottato, ai soci Fondatori.
4. I sostituti devono possedere i medesimi requisiti fissati per la nomina dei consiglieri e restano in carica fino alla scadenza dei quattro anni di mandato dei Consiglieri originariamente nominati.
5. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade e l'Assemblea dei Fondatori provvede alla nomina del nuovo Organo.
6. All'Organo di Amministrazione compete di:
 - a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;

- b) disporre degli immobili o degli altri cespiti del patrimonio della Fondazione, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Fondatori;
 - c) istituire uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero;
 - d) esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente;
 - e) proporre all'Assemblea dei Fondatori, per l'approvazione, i regolamenti concernenti l'organizzazione interna della Fondazione;
 - f) proporre all'Assemblea dei Fondatori, per l'approvazione, i regolamenti che, nel rispetto del presente statuto, disciplinano lo status di socio fondatore e lo status di sostenitore della Fondazione;
 - g) provvedere all'eventuale nomina del Direttore della Fondazione, all'esito di procedure di evidenza pubblica, in conformità alle normative vigenti.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

9. La convocazione è fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata, pec o telegramma inviati a ciascun consigliere almeno tre giorni solari prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione.
10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza. In tal caso il Presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuativamente, di seguire la discussione e di intervenire nella trattazione degli argomenti.
11. Le funzioni di Segretario dell'Organo di Amministrazione sono svolte dal Direttore, se presente, ovvero da persona designata dal Consiglio stesso.
12. Delle sedute dell'Organo di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario. I verbali sono redatti in apposito libro, custodito dal Presidente della Fondazione. I Soci Fondatori possono in ogni momento richiedere copia dei verbali.

Art. 9 – Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori.
2. Il Presidente della Fondazione dura in carica quattro anni. La carica è rinnovabile.
3. Il Presidente della Fondazione:
 - a) ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione;

- b) presiede il Consiglio di Amministrazione, ove esistente; in caso di organo monocratico è amministratore unico;
- c) convoca l'Assemblea dei Fondatori e vi partecipa senza diritto di voto;
- d) sviluppa l'azione della Fondazione ed è responsabile del suo buon andamento;
- e) esercita tutti i poteri che il presente statuto e la legge non riservino all'Organo di Amministrazione o all'Assemblea dei Fondatori o che non siano stati conferiti, all'atto della nomina, al Direttore della Fondazione.
- f) inoltra ai Soci Fondatori un'analitica relazione semestrale sull'andamento della Fondazione, individuando in modo particolare lo stato di attuazione dei progetti in atto, le linee di ulteriore sviluppo dell'azione della Fondazione che si stanno perseguendo e il calendario delle iniziative e delle attività previste nel successivo semestre.
- g) cura i rapporti con i soci fondatori e con gli Enti e le Istituzioni locali, nazionali e internazionali.

Art. 10 – Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che sono nominati, esclusivamente tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, dall'Assemblea dei Fondatori.
2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e la carica è rinnovabile. Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Sindaco quelle previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.
3. Il Collegio Sindacale:

- a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - b) effettua verifiche di cassa;
 - c) provvede al riscontro della gestione finanziaria;
 - d) esprime, mediante specifiche relazioni, il suo parere sui bilanci consuntivi.
4. I membri del Collegio Sindacale hanno facoltà di assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori e sono in ogni caso tenuti a parteciparvi quando è formalmente richiesta la loro presenza dal Presidente della Fondazione.

Art. 11 – Il Direttore della Fondazione

1. L'Organo di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione, all'esito di procedure di evidenza pubblica, in conformità alle normative vigenti.
2. Con l'atto di nomina, l'Organo di Amministrazione definisce durata dell'incarico, competenze e compenso del Direttore e gli attribuisce i relativi poteri di gestione e di rappresentanza. L'incarico di Direttore è retribuito nella misura e con le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione, in ogni caso entro i limiti degli stanziamenti in bilancio e comunque, in misura non superiore a quanto previsto per il personale dirigenziale dal CCNL-Area della Dirigenza.
3. Il Direttore della Fondazione:
 - a) è responsabile della gestione economico finanziaria della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari all'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione;
 - b) è responsabile della gestione del personale della Fondazione e della organizzazione degli uffici;
 - c) è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Fondatori e dei provvedimenti dell'Organo di Amministrazione e attua le determinazioni del Presidente;
 - d) può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione senza diritto di voto.

Art. 12 – Il Comitato di Indirizzo e Garanzia

1. Il Comitato di Indirizzo e Garanzia è composto da 11 membri, compreso il Presidente.
2. Al Comitato partecipano di diritto:
 - a) il Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, o suo delegato;
 - b) il Direttore pro tempore dell'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, o suo delegato;
 - c) il Coordinatore del Collegio dei Primari Emeriti dell'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, o suo delegato.
3. Otto degli undici membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori tra eminenti personalità del mondo culturale o scientifico, su designazione di quattro componenti per ciascun socio fondatore.
4. L'Assemblea dei Fondatori individua il Presidente tra i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
5. Il Comitato resta in carica per cinque anni dalla nomina. Le cariche sono rinnovabili.
6. Il Comitato di Indirizzo e Garanzia:
 - a) detta le linee programmatiche delle attività culturali, scientifiche e di formazione;
 - b) sovrintende alle attività di pubblicazione ed editoriali, su supporti cartaceo, audiovisivo o multimediale;
 - c) esprime parere sui programmi poliennali, potendo proporre all'Assemblea dei Fondatori ogni integrazione o variazione ritenuta utile a promuovere e dare impulso alle iniziative della Fondazione;
 - d) può in ogni momento formulare proposte motivate sulle iniziative che la Fondazione può perseguire e promuovere.
7. Il Comitato di Indirizzo e Garanzia non svolge alcuna funzione amministrativa, operativa o direzionale.
8. Le adunanze del Comitato sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario e/o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi a tutti i componenti almeno tre giorni solari prima dell'adunanza attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, anche telematico, di cui sia certo l'avvenuto recapito al destinatario.
9. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

10. Ai componenti del Comitato di Indirizzo e Garanzia non è riconosciuto alcun compenso per la carica, salvo comunque il rimborso delle spese documentate, entro i limiti delle risorse all'uopo stanziare in bilancio.

Art. 13– Sostenitori

1. Possono divenire sostenitori della Fondazione tutti gli enti, pubblici o privati, e le persone fisiche che intendono sostenere le attività della Fondazione attraverso specifiche elargizioni o prestazioni ovvero offrendo la loro testimonianza per la diffusione delle attività della Fondazione e per la promozione dell'immagine della stessa.
2. Lo status di sostenitore è attribuito dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Presidente.

Art. 14 – Bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
2. L'Assemblea dei Fondatori:
 - a) entro il trenta ottobre di ogni anno, approva il bilancio di previsione per l'esercizio dell'anno successivo;
 - b) entro il trenta aprile di ogni anno, approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente. In caso di necessità il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il trenta giugno.

Art. 15 – Durata ed estinzione

1. La Fondazione è a tempo indeterminato.
2. In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi ragione, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, che nominerà anche il Liquidatore, ad altre ONLUS

operanti in analogo settore ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.

3. I beni affidati alla Fondazione in concessione d'uso, o comunque rimessi nelle disponibilità della Fondazione con obbligo di restituzione a qualsiasi titolo, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti all'atto dell'estinzione della stessa.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.